



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori URSO, CIRIANI, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI,
GARNERO SANTANCHÈ, RUSPANDINI, DE BERTOLDI, ZAFFINI, BALBONI,
RAUTI e TOTARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2019

Misure a sostegno dell’offerta turistica nazionale

ONOREVOLI SENATORI. – Il settore turistico gode sempre più di un grande sviluppo a livello mondiale, caratterizzato da dinamiche differenziate in relazione ai prodotti e ai territori interessati.

L'Italia, in questo *trend* internazionale, deve giocare una partita rilevante, andando a far leva, anche attraverso i servizi digitali, sui fattori di differenziazione che la contraddistinguono rispetto al resto del mondo, forte dei suoi 53 siti Unesco e del primato per disponibilità di patrimonio artistico e culturale.

Nonostante, infatti, l'Italia mostri una dinamica dei flussi turistici crescente (che si prevede continuerà a ritmi sostenuti nei prossimi anni), è necessario individuare nuove strategie per valorizzare e rilanciare la competitività delle mete italiane rispetto alle nuove destinazioni concorrenti che pongono in essere strategie sempre più aggressive per attirare anche i turisti italiani.

Insieme ai flussi cresce, infatti, anche la competizione e l'innovazione digitale è diventata un fattore fondante della competitività a qualsiasi livello – dal sistema Paese al micro-operatore – e in ogni fase del soggiorno turistico – dall'ispirazione, all'esperienza *in loco*, al *post* viaggio.

Altrettanto necessario appare, al contempo, ovviare a fenomeni di squilibrio socio-economico e territoriale, tra i quali ad esempio il cosiddetto *overtourism* nei centri storici che sta generando seri rischi di perdita di identità dei luoghi. Se è vero, infatti, che nel 2018 le presenze nella ricettività hanno fatto segnare un nuovo *record* attestandosi a quota 430 milioni rispetto ai 420,6 del 2017, con un ulteriore incremento del 4 per cento previsto per il 2019, è anche

vero che la spesa turistica è concentrata in sole cinque regioni – Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna – che esprimono oltre la metà (54,3 per cento) del totale delle presenze.

Ormai il sistema dell'offerta è profondamente cambiato e gli operatori tradizionali (catene alberghiere, agenti di viaggio e *tour operator*) devono convivere con le piattaforme collaborative ed i grandi *player* dell'intermediazione.

In questo contesto serve una reale politica turistica ed è necessario predisporre anche a livello legislativo proposte che possano incoraggiare gli operatori del settore a programmare nuovi investimenti.

Con il presente disegno di legge, all'articolo 1 viene istituita un'apposita sezione nel portale « *Italia.it* » con funzioni di interfaccia digitale integrata per l'intermediazione *on line* tra domanda e offerta dei servizi ricettivi e di ospitalità (con supporto multilingue e liberamente accessibile dai clienti finali), al fine di migliorare la promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e garantire la libera concorrenza nel settore, favorendone, in particolare, la competitività.

L'intento è quello di aggregare, all'interno di un unico spazio digitale, l'offerta turistica italiana attraverso il potenziamento del portale « *Italia.it* » già attivo, ma ad oggi ispirato prevalentemente ad un criterio amministrativo relativo a regioni e province e quindi poco appetibile per il turista straniero, estendendolo anche ai servizi ricettivi, promuovendo così la digitalizzazione dell'offerta per chi ancora non riesce ad essere visibile ed accessibile *on line* o trova eccessivamente onerosa l'ospitalità nei por-

tali delle grandi *Online Travel Agencies* (OTA) straniere.

Con l'articolo 2 si pone un tetto alle commissioni che possono essere richieste dalle piattaforme che fanno da intermediare tra domanda e offerta di servizi in ambito turistico e commerciale; ciò per ovviare alla penalizzazione in cui incorrono soprattutto le piccole strutture alberghiere per cui il costo del servizio imposto dalle OTA risulta spesso eccessivamente oneroso per le loro redditività. Si prevede, dunque, che i soggetti che esercitano, per il tramite di piattaforme digitali, attività di intermediazione tra la domanda e l'offerta di servizi nell'ambito del settore turistico e commerciale non possano richiedere al soggetto fornitore del servizio una commissione superiore al dodici per cento della somma incassata come corrispettivo della fornitura del singolo servizio. Al comma 2 si introduce, altresì, una dispo-

sizione finalizzata a tutelare le imprese alberghiere, di ristorazione e commerciali in generale dalle valutazioni pubblicate su *internet*, imponendo l'obbligo a gestori delle piattaforme che consentono tali pubblicazioni di garantire la possibilità di identificazione degli autori e di un reale diritto di replica.

L'articolo 3 prevede una tariffa agevolata a favore di piccole imprese commerciali per la spedizione di pacchi fino a 5 kg e l'istituzione di un apposito fondo volto a ristorare in parte gli operatori che applicheranno tale tariffa.

L'articolo 4 eleva l'imposizione fiscale sulle piattaforme digitali, la così detta *web-tax*, dal 3 al 6 per cento e destina una percentuale delle maggiori entrate ad un apposito fondo finalizzato a potenziare le politiche turistiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Potenziamento del portale « Italia.it »)

1. Al fine di migliorare la promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e garantire la libera concorrenza nel settore, favorendo la competitività, la commercializzazione e la fornitura diretta dei servizi ricettivi e di ospitalità, è istituita un'apposita sezione, con supporto multilingue e liberamente accessibile dai clienti finali, nel portale « Italia.it » di cui all'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, con funzioni di interfaccia digitale integrata per l'intermediazione *on line* tra domanda e offerta. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per gli anni 2019 e 2020.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento della sezione *on line* di cui al comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle operazioni di registrazione al portale o di vendita di servizi da parte delle strutture turistico-ricettive nonché di prenotazione e di acquisto dei servizi offerti da parte dei clienti finali.

3. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,

n. 106, dopo le parole: « i servizi turistici »
è inserita la seguente: « ricettivi ».

Art. 2.

(Norme in materia di attività di intermediazione delle piattaforme tecnologiche nel settore turismo)

1. I soggetti che esercitano, per il tramite di piattaforme digitali, attività di intermediazione tra la domanda e l'offerta di servizi nell'ambito del settore turistico e commerciale non possono richiedere al soggetto fornitore del servizio una commissione superiore al 12 per cento della somma percepita come corrispettivo della fornitura del singolo servizio.

2. Al fine di garantire alle imprese e agli esercenti che operano nel settore dell'attività turistica e di ristorazione la tutela da azioni di concorrenza sleale e della propria immagine, i soggetti che, tramite un'interfaccia o altro strumento di natura digitale, consentono la pubblicazione di valutazioni sulla qualità dei servizi offerti nell'ambito dei settori di cui al presente comma, debbono garantire la possibilità di identificazione degli autori delle valutazioni e un effettivo diritto di replica da parte delle imprese e degli esercenti oggetto delle valutazioni.

Art. 3.

(Tariffa postale agevolata per le microimprese)

1. Al fine di sostenerne l'attività, alle microimprese, come definite dall'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, con sede in Italia, è riconosciuta la possibilità di usufruire di una tariffa postale agevolata per la spedizione di pacchi di peso non superiore a 5 chilogrammi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della tariffa agevolata di cui al comma 1, con particolare riferimento all'importo della stessa che deve essere comunque inferiore alla media degli importi attualmente applicati dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività postale.

3. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività postale che applicano la tariffa di cui al comma 1 possono accedere, su richiesta, ai contributi del fondo di cui al comma 4 nel limite della disponibilità del medesimo fondo e per un importo non superiore all'importo equivalente al 30 per cento delle spedizioni effettuate nell'anno.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo con una dotazione di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 4.

(Modifiche alla normativa in materia di imposta sui servizi digitali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 40, lettera b), dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) la fornitura del bene e la fruizione del servizio avvengono materialmente sul territorio dello Stato »;

b) al comma 41, la parola: « 3 » è sostituita dalla seguente: « 6 »;

c) dopo il comma 41 è inserito il seguente:

«41-bis. Una quota pari all'1 per cento delle risorse derivanti dall'applicazione del-

l'imposta sui servizi digitali di cui al comma 37, lettera *b*), sono destinate al fondo denominato "Più turismo più Italia" istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e finalizzato al rafforzamento delle politiche del turismo, in particolare attraverso l'implementazione delle attività di promozione e valorizzazione dell'offerta turistica nazionale svolte dall'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) e il potenziamento del portale "Italia.it" ».

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 1, pari a 1 milione di euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 3, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

€ 1,00